

Ricerca » D.P.R. 28-12-2000, n. 445

Aggiungi alla cartella personale (Gestione Cartelle Persona)

» Leggi d'Italia

D.P.R. 28-12-2000, n. 445

» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulari del Processo Civile

» Formulari del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple


» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

← Documento →

Risultati



D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

Publicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa

Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

(commento di giurisprudenza)

38. (L) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) ⁽¹¹⁸⁾.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) ⁽¹¹⁹⁾.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) ^{(120) (121)}.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo ⁽¹²²⁾.

(118) Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma vedi l'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(119) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(120) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma vedi l'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lett. c) le parole: "e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
- b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario";
- c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.";
- d) al comma 2, le parole da "resta salva" fino alla fine, sono soppresse;
- e) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni.»;
- b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "Le istanze e la copia fotostatica del" sono sostituite dalle seguenti: "La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del";
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo".

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Eliminato: <#>All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: ¶ <#>al comma 1, lett. c) le parole: "e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";¶

<#>al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.";¶

<#>dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.";¶

<#>al comma 2, le parole da: "resta salva" fino alla fine, sono soppresse;¶ <#>il comma 3 è abrogato.¶

¶ 2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:¶

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni.»;¶

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "Le istanze e la copia fotostatica del" sono sostituite dalle seguenti: "La copia dell'istanza sottoscritta

... [1]